

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI TISCALI S.P.A.

PARTE SPECIALE 6

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTICOLO 24
TER)

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
ALL'ORDINE DEMOCRATICO (ARTICOLO 25 QUATER)
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA (ARTICOLO 25 OCTIES)
FRODE IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE. ESERCIZIO
ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI SCOMMESSA (ART. 25
QUATERDECIES)

aggiornamento maggio 2021

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA P.A. E CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Tiscali S.p.A. (di seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosidetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo Tiscali che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, frode in manifestazioni sportive, esercizio abusivo di attività di scommessa di cui agli artt. 24 ter, 25 quater, 25 octies e 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della "matrice delle attività a rischio", nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

2. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER DEL D. LGS. 231/01

2.1. Le fattispecie di reato ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Delitti di criminalità organizzata*", così recita:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Associazione per delinquere;
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Scambio elettorale politico-mafioso.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-

reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 24 ter del Decreto.

“Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

“Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

"Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro."

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune "ipotesi aggravate" di "reato/i-fine" rispetto all'ipotesi base:

- richiamando l'art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
 - Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l'immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Non sono, invece, espressamente richiamate le ipotesi aggravate previste dal comma 7 dell'art. 416 c.p. in materia di sfruttamento sessuale dei minori, introdotte dalla legge 172/2012, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei*

minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

- richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Scambio elettorale politico-mafioso;
 - Sequestro a scopo di rapina o di estorsione;

- richiamando (i delitti di cui al)l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:
 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri. E' punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le disposizioni dell'articolo 416 bis si applicano anche alla *camorra*, alla *'ndrangheta* e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2.2. Reato transnazionale

Con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 ter del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Di seguito si riporta il testo delle norme in esame:

“Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *[Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.]*
6. *[Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.]*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 Definizione di reato transnazionale

1. *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a) *sia commesso in più di uno Stato;*

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per reato transnazionale si intende, quindi, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 citato dispone che, nel caso di commissione sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra

- dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale,
 - del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973,
 - del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990,
- oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Decreto.

Nel caso di reati, sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra, concernenti il traffico di migranti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

3. I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO EX ARTICOLO 25 QUATER DEL D.LGS. N. 231/2001

Il contenuto letterale dell'articolo 25 quater del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato come *"Delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico"* è il seguente:

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.”

Le norme penali incriminatrici richiamate da questo articolo sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico;
- Assistenza agli associati;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo, Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.);

- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

Qui di seguito è riportato il contenuto letterale delle norme penali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 25 quater del Decreto.

“Art. 270 bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

“Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."*

"Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo [270-bis](#), e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270 - quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli [270-bis](#) e [270-quater](#), chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo [270-sexies](#), è punito con la reclusione da cinque a otto anni."

"Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere*

comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo [270-sexies](#).

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

“Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”

“Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

“Art. 280 bis c.p. Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

“Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo .

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

“Art. 302 c.p. Istigazione a commettere taluno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.”

“Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti, attuati anche col ricorso a strumenti informatici o telematici, relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Le condotte incriminate sono quelle di partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo sia il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico.

E' penalmente rilevante anche il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Altre condotte illecite sono quelle previste dagli articoli 270 quater, quater¹ e quinquies c.p. che riguardano l'arruolamento di persone per il compimento di atti terroristici violenti ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo e l'addestramento o istruzione sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive

o pericolose, su tecniche o metodi per il compimento di atti terroristici violenti o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

Con il termine “finalità di terrorismo” il legislatore intende tutte quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché tutte le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Tale accezione è utile anche alla comprensione delle figure attentato alla vita o all'incolumità di una persona per finalità terroristiche, del danneggiamento per finalità terroristiche di cose mobili o immobili altrui mediante esplosivi o dispositivi micidiali, del sequestro di persona per finalità terroristiche.

L'art. 302 c.p. si riferisce all'istigazione a commettere delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato (artt. 241 e segg. e 276 e segg. c.p.) quando l'istigazione non è accolta o comunque il delitto non viene commesso.

L'art. 2 della Convenzione di New York si riferisce, invece, alla fornitura o raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui ai trattati in allegato (*) ovvero a causare la morte o gravi lesioni fisiche a soggetti estranei a conflitti armati con la finalità di intimidire la popolazione o obbligare un governo od un'organizzazione internazionale a compiere un atto o ad astenersi dal compierlo. Commettere, anche a titolo di concorso i reati di cui sopra, partecipare, organizzare o dirigere un gruppo che agisca con le finalità di cui sopra. [(*) *Illecito sequestro di aeromobili, illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, reati contro le persone che godono di protezione internazionale, cattura di ostaggi, reati in materia di tutela del materiale nucleare, atti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, illeciti contro la sicurezza della*

navigazione marittima, illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, attentati terroristici perpetrati con esplosivo].

Vale la pena di ricordare che anche per le ipotesi di cui sopra, vale il principio generale stabilito dall'art. 110 e segg. c.p., secondo il quale il compartecipe risponde del reato a titolo di concorso anche qualora un altro soggetto o più altri soggetti, realizzino interamente il fatto tipico. Non è cioè necessario che i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto pongano in essere in tutto o in parte le condotte incriminatrici, ma rispondono del reato anche qualora abbiano dato un contributo obiettivamente rilevante che abbia facilitato o agevolato la commissione del reato da parte di altri, non solo di tipo materiale, ma anche di tipo "morale" (e.g. determinazione o rafforzamento del proposito criminoso).

L'articolo 25 quater prevede sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del delitto commesso. La gravità è determinata sulla base della pena edittale ivi prevista: ipotesi meno grave se la pena edittale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, ipotesi più grave se il massimo edittale è dieci anni o più.

Nei casi di condanna, si applicano, per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

4. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001 riporta testualmente:

" 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Le fattispecie del codice penale che assumono rilievo sono:

- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Autoriciclaggio.

"Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo [629, secondo](#)

comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

“Art. 648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

“Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Articolo 648 - ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'[articolo 648](#).

Le norme di cui sopra mirano ad impedire che dal denaro o cose in qualche modo collegati ad un delitto, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrarsi e stabilizzazione del pregiudizio economico subito dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del

delitto medesimo. Esse tutelano altresì l'interesse dell'ordinamento all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero nella mediazione nelle predette attività.

L'applicazione di tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto.

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione risiede proprio nel fatto che, nella seconda ipotesi, vi è sostituzione (cioè scambio) di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti", ovvero un loro trasferimento da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

In ogni caso, integra il reato in esame qualsiasi operazione tale da ostacolare la predetta identificazione.

Ipotesi aggravata del delitto di riciclaggio si ha allorché il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

La terza fattispecie, affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La commissione del fatto di cui all'art. 648 ter c.p. nell'esercizio di attività professionale costituisce circostanza aggravante.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014), recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"* –

comunemente nota come Legge in materia di *voluntary disclosure* – ha, infine, introdotto nel codice penale all'art. 648-ter.1 c.p il nuovo reato di autoriciclaggio.

La fattispecie di nuovo conio prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una causa speciale di non punibilità è prevista nel caso in cui la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio sia limitata alla mera utilizzazione o al godimento personale. Costituisce invece circostanza aggravante la commissione del delitto nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria, o professionale.

E' prevista, inoltre, una circostanza attenuante ad effetto speciale (riduzione della pena fino alla metà) nel caso in cui l'autore del reato si adoperi per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione delle utilità provenienti dal delitto.

Sulla base dei primi orientamenti dottrinali, deve osservarsi che il reato di autoriciclaggio (e l'eventuale conseguente responsabilità dell'ente) è perseguibile dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della normativa), ma potrebbe avere ad oggetto il profitto di reati commessi ben prima di tale data, ove l'attività di "ripulitura" venga effettuata successivamente.

Con riferimento alle fattispecie che concretamente possono costituire reato-presupposto del delitto di autoriciclaggio, una lettura sistematica della disposizione induce a ritenere che l'autoriciclaggio vada considerato prevalentemente come uno strumento per la lotta all'evasione fiscale e ad altri reati tributari, che non rientrano nel catalogo tassativo dei reati che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

5. I DELITTI IN MATERIA DI FRODE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI SCOMMESSE DI CUI ALL'ART. 25QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25^{quaterdecies} del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" riporta testualmente:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Le fattispecie che assumono rilievo ai sensi di questo articolo sono quelle previste dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che prevedono, rispettivamente:

Art. 1 – Frode in competizioni sportive

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e

leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, puniscono, rispettivamente, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Art. 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco

istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 (1).

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla [legge 20 maggio 1965, n. 507](#), e come da ultimo modificato dall'[articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904](#).

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'[articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (3).

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'[articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con

modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), ed in applicazione dell'[articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

In sintesi si tratta di una serie omogenea di figure delittuose in materia che si riferisce, come indicato dalla rubrica dell’art. 25quaterdecies del D. Lgs. 231/01, alla materia delle frodi nelle competizioni sportive e delle scommesse abusive.

Si è ritenuto di includere anche queste ultime tra le fattispecie potenzialmente rilevanti sebbene appaia, allo stato, poco probabile che nell’ambito delle attività di Tiscali possano essere commessi reati di questo genere.

Allo stato, anche nell’ambito delle attività del portale non vengono organizzate e non sono ammesse quelle relative a scommesse e giochi. La vendita di pubblicità ad operatori di questo settore (agenzie di scommesse sportive, gambling, etc....) è espressamente vietata anche dal contratto in corso con la concessionaria pubblicitaria.

6. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 TER, 25 QUATER, 25 OCTIES E 25 QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 24 ter, 25 quater e 25 octies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;
- Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;
- Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- Gestione del personale: dipendenti, agenti e rappresentanti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- Accordi di roaming, di interconnessione o di altri accordi e partnership commerciali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso/pagamento;

- Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi;
- Advertising e attività collegate, ivi compresi gli adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- Gestione dei contenuti del Portale Tiscali.

Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella *“matrice delle attività a rischio”* e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tiscali. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tiscali beneficiaria del servizio.

7. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 TER, 25 QUATER 25 OCTIES E 25 QUATERDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 24 ter, 25 quater e 25 octies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi

riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

7.1 Area Del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa anche regolamentare di attuazione, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi *stakeholders* e per la comunità nel suo complesso, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed

elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva,

compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - *ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - *ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648- *ter*¹ c.p.) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Qualora la Società dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o effettuare operazioni finanziarie o commerciali con soggetti con sede/residenza nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione/formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale vengono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti,

partner e altri collaboratori esterni “significativi”, ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è “significativo” qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno; qualora il rapporto abbia ad oggetto prestazioni per le quali è prevista una controprestazione di importo superiore ai 20.000,00 euro.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

L'impresa definisce, un elenco di fornitori “qualificati” in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri di cui sopra.

Al fornitore che svolga un'attività, o comunque effettui una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, sarà richiesta la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione. Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve

preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi

al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.); reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto.

La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti "rilevanti".

Il rapporto con i clienti "rilevanti" deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti

repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

La Società ha attivato un sistema di videosorveglianza e di autorizzazione degli ingressi nella Sede della Società che prevede l'obbligo di presentazione di un valido documento di identità.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e l'Ufficio Legale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di P.S.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dall'rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello.

7.2. Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- Accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.
- La Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale;
- pubblicare contenuti nel Portale Tiscali che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, favoreggiamento, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine

democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla presente Parte Speciale, ad eccezione, ovviamente, delle notizie di cronaca o commenti alle stesse, questi ultimi previa registrazione e con assunzione di responsabilità da parte dell'utente e, comunque, nel rispetto delle condizioni e limiti indicati il cui superamento determinerà la rimozione del contenuto dal sito

- organizzare o partecipare all'organizzazione di giochi e scommesse in violazione delle norme regolamentari in materia.

7.3. Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

- Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.
- I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.
- I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.
- Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall'Ufficio Legale, o comunque sottoposte all'approvazione dello stesso;

devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico e inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

- La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:
 - delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
 - descritte le linee di riporto.

8. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società, la

quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.

Vale comunque anche lo strumento di comunicazione delle segnalazioni rappresentato dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.tiscali.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

9. POLICIES E PROCEDURE A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

La Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, le procedure devono garantire:

- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;

- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.